



# COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

*Provincia di Novara*

C.A.P. 28070

TEL.0321/845110-845238 FAX 0321/845407

## **SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### **DETERMINAZIONE N. 2 IN DATA 30/05/2023**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14bis, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ ASINCRONA  
MANCATO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI.**

AUTORIZZAZIONE SUAP relativa a: SANATORIA in Cascina Brusattina

Codice univoco SUAP:

Numero Protocollo: ID PRATICA: RCCNZM45R62D569J-05102022-1648;

PROTOCOLLO: REP\_PROV\_NO/NO-SUPRO 34137/21-10-2022

Data protocollo: 28-10-2022

IL RESPONSABILE del SUAP

PREMESSO CHE:

VISTA la Determinazione SUAP n. 1 in data 27/01/2023 con la quale, tra l'altro si determinava:

- 1) DI APPROVARE il verbale della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14bis, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ ASINCRONA in data 27/01/2023,;
- 2) DI DICHIARARE CONCLUSA NEGATIVAMENTE la Conferenza di servizi ex art.14-quater della legge n.241/1990 in data 27/01/2023;
- 3) DI DARE ATTO CHE la determinazione negativa produce gli effetti del preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis, consentendo all'interessato di presentare eventuali osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- 4) DI DARE ATTO che il richiedente può trasmettere le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10bis (10 giorni) allo Sportello SUAP;
- 5) DI DARE ATTO CHE se il proponente trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis, il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora entro questo termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, è data ragione del loro mancato accoglimento nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza (art. 14-bis, comma 5);

VISTA la nota SUAP in data 21/02/2023 con la quale si comunicava agli enti coinvolti che nel VERBALE della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, Legge 241/1990 approvato con Determinazione n. 1 in data 27/01/2023 si prendeva atto che:

- 1) non erano più necessari i pareri in relazione a:
  - o a seguito di rinuncia da parte del richiedente non è necessario il parere della PROVINCIA di NOVARA in relazione alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
  - o a seguito di modifica del Progetto da parte del richiedente non è necessario il parere VIGILI del FUOCO di NOVARA ed è pervenuta comunicazione di "CHIUSURA PROCEDIMENTO SENZA PARERE CAUSA NON ASSOGGETTABILITÀ EX ALL.I DPR151/11"
- 2) l'unico parere pervenuto era il PARERE MOTIVATO da parte dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune

- di Garbagna Novarese che esprimeva "DISSENSO" al rilascio del Permesso di Costruire in SANATORIA;
- 3) non era più necessario indire nuova la conferenza di servizi semplificata in quanto l'unica amministrazione coinvolta è il Comune di Garbagna Novarese;

VISTA la nota di riscontro alla comunicazione di Determinazione negativa della Conferenza di Servizi inviata dal proponente in data 09/02/2023 inviata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive presente allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Garbagna Novarese, fissando nuovo termine per l'invio di controdeduzioni al 03/03/2023;

VISTA la nota inviata dal proponente in data 02/03/2023 con la quale si chiedeva una sospensione del procedimento su istanza di parte;

VISTE le controdeduzioni SPORTELLO UNICO EDILIZIA al riscontro del richiedente inviate con prot 1413 in data 17/05/2023 al SUAP con la quale il Responsabile Servizio Tecnico: " .....sulla base delle valutazioni effettuate, ritiene che le motivazioni addotte nel riscontro inviata dal richiedente in data 09/02/2023 non siano sufficienti a superare il DISSENSO già espresso e derivante da normativa di tipo generale D.P.R. 380/2001, da giurisprudenza consolidata oltre che derivante dalla NON CONFORMITA' alle prescrizioni derivanti dagli artt. 3.6.1 e 3.6.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.....", che si allega alla presente per farne parte sostanziale

VISTO E RICHIAMATO l'art. 14 bis della legge nr. 241/90 e smi, ed in particolare il comma 5 che dispone: ".....Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione dell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate";

VISTA la legge 7 agosto 1990 nr. 241 e smi

#### DETERMINA

- 1) LE PREMESSE fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) DI PRENDERE ATTO non è più necessario indire nuova la conferenza di servizi semplificata in quanto l'unica amministrazione coinvolta è il Comune di Garbagna Novarese;
- 3) DI PRENDERE ATTO delle controdeduzioni SPORTELLO UNICO EDILIZIA al riscontro del richiedente inviate con prot 1413 in data 17/05/2023 al SUAP con la quale il Responsabile Servizio Tecnico: " .....sulla base delle valutazioni effettuate, ritiene che le motivazioni addotte nel riscontro inviata dal richiedente in data 09/02/2023 non siano sufficienti a superare il DISSENSO già espresso e derivante da normativa di tipo generale D.P.R. 380/2001, da giurisprudenza consolidata oltre che derivante dalla NON CONFORMITA' alle prescrizioni derivanti dagli artt. 3.6.1 e 3.6.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.....", allegato per farne parte integrale e sostanziale del presente atto
- 4) DI PRENDERE ATTO del mancato accoglimento delle osservazioni inviate dal proponente alla comunicazione di Determinazione negativa della Conferenza di Servizi inviata dal proponente in data 09/02/2023 inviata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive presente allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Garbagna Novarese;
- 5) DI CONFERMARE LA CONCLUSIONE NEGATIVA della Conferenza di servizi ex art.14-quater della legge n.241/1990 in data 27/01/2023;
- 6) SI DISPONE che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica al Comune di Garbagna Novarese quale unica amministrazione intervenuta in questa fase del procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- 7) SI DISPONE CHE al provvedimento di CONFERMA della conclusione NEGATIVA della Conferenza venga data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- 8) SI DISPONE ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L. 240/1990, alla pubblicazione della presente determinazione di CONFERMA DELLA CONCLUSIONE NEGATIVA della Conferenza di servizi ex art.14-quater della legge n.241/1990 in data 27/01/2023 nel sito web all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

- 9) DI DARE ATTO CHE avverso il presente atto, la società interessata potrà proporre, nei modi e termini di legge, ricorso entro 60 giorni dalla data del suo rilascio presso il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del suo rilascio, nei modi e termini di legge.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ciceri geom Daniela  
(firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lvo 39/1993)

# COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

C.A.P. 28070

TEL 0321/845110

FAX 0321/845407

Mail: [tecnico@comune.garbagna.no.it](mailto:tecnico@comune.garbagna.no.it)

## SPORTELLO UNICO EDILIZIA

GARBAGNA NOVARESE, 17/05/2023  
PROT. 1413

SUAP

[suap.no@cert.camcom.it](mailto:suap.no@cert.camcom.it)

OGGETTO: prot. ID PRATICA: RCCNZM45R62D569J-05102022-1648;  
PROTOCOLLO: REP\_PROV\_NO/NO-SUPRO 34137/21-10-2022  
Parere Commissione Edilizia in data 17/01/2023 in merito all'istanza di Permesso di Costruire Prot. 3346, 3347, 3348, 3349 del 31/10/2022, così come integrato  
PER numero sei interventi meglio descritti nella relazione illustrativa in allegato alla presente istanza.  
RICHIEDENTE: RICCIARDO NUNZIA MARIA, VIALE ARTIGIANATO n. 81 – VIGEVANO (PV).

- DETERMINAZIONE N. 1 IN DATA 27/01/2022
- RISCONTRO DEL RICHIEDENTE IN DATA 09/02/2023 ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUCCESSIVAMENTE INOLTRO ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
- comunicazione da parte del richiedente pervenuta SUAP in data 02/03/2023 inviata al SUE del Comune in data 02/03/2023 con richiesta di "sospensione del procedimento amministrativo"

### CONTRODEDUZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA AL RISCONTRO DEL RICHIEDENTE

VISTO il riscontro alla comunicazione di Determinazione negativa della Conferenza di Servizi n. 1 in data 07/01/2022 inviata dal richiedente in data 09/02/2023 trasmesso allo Sportello Unico delle Attività Produttive e successivamente inoltrato allo Sportello Unico Edilizia;

Si vuole formulare controdeduzioni alla sopra citata comunicazione riprendendo puntualmente quanto indicato (con numerazione progressiva e sottolineatura):

- 1) in relazione al Blocco B si osserva che l'altezza massima rilevata esistente media è pari a mt. 7,63 a fronte di una previsione di piano che individua il limite massimo in mt. 7,50 ma sotto tale profilo è bene evidenziare come l'altezza rilevata esistente rientrerebbe in ogni caso nelle tolleranze costruttive del 2% come espressamente sancito ai sensi dell'art. 34 bis del D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale, infatti: "1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo."  
Trattandosi di una cascina risalente ai primi del '900, non soggetta a rilascio di alcuna concessione edilizia, si assume quale valore per il calcolo lo stato dei luoghi antecedenti agli interventi.

Il comma 3 del medesimo art. 34 bis del D.P.R. 380/2001, recita:

*"3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali."*

L'articolo è riferito a opere realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, è quindi arbitrario utilizzare la massima prevista da P.R.G.C. quale altezza a cui fare riferimento per il calcolo delle tolleranze esecutive.

con le integrazioni successive alla relazione sui piani aziendali si è addivenuti a soluzioni sempre diverse per ciò che riguarda le attrezzature/strutture tecnologiche / impianti, viene indicata una modifica dei programmi aziendali, che hanno portato a quantitativi stoccati notevolmente ridotti, da 3.800 q.li a 500 q.li, con modifiche delle attrezzature/strutture tecnologiche / impianti inseriti; non vi è stata rielaborazione della relazione che dimostri, al termine delle variazioni subite per le integrazioni presentate al progetto, la necessità della deroga richiesta in relazione al nuovo dimensionamento dei quantitativi stoccati in azienda, rimandando a quanto già presentato.

Non vi è stata giustificazione all'utilizzo dei materiali utilizzati, quali alluminio e PVC per i serramenti in contrasto con la lettera b del comma 14 dell'art. 3.6.3 delle N.T.A. del P.R.G.C. che prescrive il "rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originarie".

Il comma 10 dell'art. 3.6.1 prescrive che la richiesta di nuovi interventi per attrezzature e abitazioni dovrà essere corredata da una relazione documentata che dimostri la necessità dell'intervento rapportata alle dimensioni ed ai programmi dell'azienda;

**SI COMUNICA** che l'Amministrazione del Comune di Garbagna Novarese, onde approfondire ulteriormente le argomentazioni fornite dal proprio Ufficio Tecnico, si è attivata chiedendo parere legale, che si riporta parzialmente:

*"Mi è stato chiesto di esprimere un parere sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla signora Ricciardo Nunzia Maria relativa ad interventi di ristrutturazione edilizia in Cascina Brusattina.*

*La richiesta riguarda opere eseguite su un compendio immobiliare a prevalente destinazione agricola ove sono individuabili quattro blocchi contigui costituiti da un immobile residenziale individuato come "Blocco D" negli elaborati annessi alla domanda, due depositi e/o magazzini (blocchi A e B) ed una tettoia (blocco C).*

*problemi sorgono in relazione ai magazzini e/o depositi individuati come blocchi "A" e "B". ove è stato eseguito il rifacimento della copertura con sopraelevazione delle quote di gronda, oltre alla realizzazione di un vano scala nel blocco "B".*

*Va precisato che esiste agli atti d'ufficio una documentazione fotografica risalente al 2012, facente parte di una pratica edilizia per sanatoria presentata da Ricciardo Vincenzino, che rappresenta gli edifici dei blocchi "A" e "B" pressoché ultimati con le maggiori altezze oggetto dell'attuale istanza di sanatoria.*

*A seguito della notifica della conclusione negativa della conferenza dei servizi, con valore di preavviso di rigetto a sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'interessata ha presentato osservazioni sostenendo per entrambi i blocchi la sussistenza della doppia conformità, in quanto la possibilità di deroga all'altezza massima per particolari attrezzature, prevista dall'art. 3.6.3 delle N. d. A. era vigente sia al momento della realizzazione degli interventi, sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria; relativamente al "blocco B" l'attuale altezza di metri 7,63 rientrerebbe nel 2%, rispetto ai 7,50 consentiti dal P.R.G.C., con asserita applicabilità dell'art. 34 bis TU 380/2001.*

*A mio modo di vedere entrambe le argomentazioni sono destituite di fondamento e non consentono di superare le obiezioni mosse nel parere negativo motivato dello Sportello Unico dell'Edilizia, fatto proprio dalla conferenza dei servizi nell'atto avente valore di preavviso di rigetto.*

*l'edificio di cui si discute dal 2012 ad oggi ha svolto la funzione di magazzino/deposito, senza alcuna attrezzatura che richiedesse il superamento delle altezze massime consentite, come risulta dalla documentazione fotografica facente parte della pratica edilizia presentata da Ricciardo Vincenzino. Nel momento di realizzazione l'innalzamento delle due costruzioni era in palese violazione dell'altezza massima di metri 7,50 prevista dal paragrafo 8 dell'art. 3.6.3 delle N. d. A. vigenti ora ed in allora.*

*L'attuale esigenza di collocare impianti che richiedono maggiori altezze, da un lato, non elimina l'assenza di conformità dell'opera nel momento di sua realizzazione, d'altro lato, come correttamente evidenziato dagli Uffici, richiede interventi edilizi demolitori e di adattamento, volti a consentire l'installazione delle attrezzature, che non consentono di ritenere lo stato attuale delle costruzioni, anteriore alle opere di adattamento, conformi alle norme di piano.*

*Sul punto la giurisprudenza penale ed amministrativa sono graniticamente attestate sulla impossibilità di assimilare alla doppia conformità la regolarità ottenuta con opere o con permessi edilizi condizionati alla esecuzione di opere (si confronti per tutte Cass. Sez. III 20/4/2022 n. 32020; Cass. Sez. III, 4/10/2007 n. 41567 del; Cass. Sez. III, 24/2/2009 n. 23726; quanto alla giurisprudenza amministrativa cfr: Cons. Stato, Sez. VI, 12/10/2022, n. 8713; Cons. Stato, Sez. IV, 21/03/2019, n. 1874).*

Qualora si volesse prendere in considerazione l'ultimo titolo abilitativo, questo è una comunicazione per manutenzione straordinaria relativa anche al manto di copertura 2010/15COM mentre in realtà, durante l'intervento, vi è stato un incremento delle quote della copertura.

- 2) Per quanto riguarda il blocco A) (ma medesime motivazioni valide per il blocco B) "la principale doglianza", sempre relativa alle altezze, si incentra sulla ritenuta carenza del presupposto della doppia conformità, previsto dall'art. 36 T.U.E..

Il parere motivato dello Sportello Unico dell'Edilizia non ha mai espresso quale motivo di dissenso la carenza della doppia conformità in relazione alle mutate norme del P.R.G.C..

- 3) Si osserva a tale proposito che il P.R.G. del Comune di (.....) relative agli articoli 3.6.1 e 3.6.3 non risultano variate (.....)

Si concorda con quanto esposto in quanto il parere motivato dello Sportello Unico dell'Edilizia riporta: "il P.R.G.C. è vigente dal 2006, le Norme Tecniche d'attuazione relative agli artt. 3.6.1 e 3.6.3 non sono variate e che pertanto le norme sono identiche sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria";

- 4) tale disposizione di piano, rimasta invariata, consente di ritenere sussistente la conformità del Blocco A sia al momento dell'edificazione che al momento della presentazione dell'istanza, essendo l'opzione derogatoria già prevista all'epoca a cui risale l'intervento

Si concorda sulla presenza all'art. 3.6.3 comma 8) delle N.T.A del P.R.G.C., in riferimento all'altezza pari a m. 7,50 della dicitura "salvo particolari attrezzature", ma non si concorda con la sussistenza della conformità dell'intervento in relazione alla sola deroga presente.

- 5) In definitiva, non parrebbe trattarsi di interventi necessari per raggiungere la conformità del fabbricato, quanto piuttosto di interventi, la cui esecuzione – consentita allora come oggi – permetterebbe di collocare le strutture tecnologiche necessarie per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti grezzi legati alla produzione agricola.

Si riporta quanto già espresso nel parere motivato dello Sportello Unico dell'Edilizia: "Negli elaborati grafici vengono indicati gli essiccatoi e i silos quali – "Strutture tecnologiche da realizzare ed **interventi murari annessi**" e vengono indicati in "demolizione" solai e pareti interferenti con il posizionamento delle sopra citate attrezzature/strutture tecnologiche/impianti oltre alla realizzazione di nuova muratura."

Non si ritiene quindi che tali interventi, riferiti anche a parti strutturali del fabbricato, possano venire indicati quali "interventi, la cui esecuzione – consentita allora come oggi – permetterebbe di collocare le strutture tecnologiche" ma si continua a ritenere che per l'installazione delle attrezzature/strutture tecnologiche/impianti devono essere necessariamente realizzate delle opere di demolizioni di solai e muratura oltre che alla realizzazione di nuove murature; tali opere sono considerate **INTERVENTI AGGIUNTIVI PER RENDERE CONFORME L'INTERVENTO REALIZZATO senza le quali non è possibile l'installazione dei silos e degli essiccatoi, considerare CONFORME L'INTERVENTO REALIZZATO, e quindi giustificare la richiesta di deroga in relazione all'altezza dei fabbricati.**

Le sentenze **TAR Toscana, sez. III, nella sent. 26 maggio 2022, n. 727**, "TAR Liguria, sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 675, Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4176; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 7 gennaio 2021, n. 40, che esprimono un orientamento secondo il quale: "La prevalente giurisprudenza **nega l'ammissibilità di provvedimenti di "sanatoria condizionata" alla esecuzione di specifici interventi edilizi, (.....)**. Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato alla esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità, pertanto, contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.

- 6) Infine, in relazione alla doglianza relativa alla mancata dimostrazione della necessità di derogare alle altezze in ragione del nuovo dimensionamento dei quantitativi stoccati legati alla produzione dell'azienda agricola, si rimanda integralmente all'originaria istanza del 31 ottobre 2022, così come integrata in data 01/12/2022, 23/12/2022, 10/01/2023 e da ultimo in data 13/01/2023, che dimostrano la necessità in rapporto alle dimensioni e ai programmi aziendali;

*Con riferimento al "blocco B", ove negli scritti difensivi viene altresì invocato l'art. 34 bis TU 380/2001, sul presupposto che la maggiore altezza sia contenuta nel 2% rispetto all'altezza massima prevista dal PRGC, va precisato che la tolleranza indicata dalla norma citata è riferita a maggiori dimensioni dell'eseguito rispetto al progetto approvato, e non, come si vorrebbe, ad eccesso di altezza rispetto al limite posto dal PRGC.  
In nessun caso poi la tolleranza ex art. 34 bis TU 380/2001 giustifica il superamento dei limiti massimi dimensionali indicati dalla normativa locale;*

*Risultano, per contro, doppiamente conformi gli interventi eseguiti sulla tettoia  
Gli edifici oggetto di tali interventi, benché collocati nella stessa area di pertinenza, hanno una loro spiccata autonomia e possono essere oggetto di sanatoria indipendentemente dall'esito negativo della richiesta di regolarizzazione riferita ai blocchi A e B."*

**PERTANTO:**

In riferimento al riscontro alla comunicazione di Determinazione negativa della Conferenza di Servizi n. 1 in data 07/01/2022 inviata dal richiedente in data 09/02/2023 trasmesso allo Sportello Unico delle Attività Produttive e successivamente inoltrato allo Sportello Unico Edilizia

**IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

sulla base delle valutazioni effettuate, ritiene che le motivazioni addotte nel riscontro inviata dal richiedente in data 09/02/2023 non siano sufficienti a superare il DISSENSO già espresso e derivante da normativa di tipo generale D.P.R. 380/2001, da giurisprudenza consolidata oltre che derivante dalla NON CONFORMITA' alle prescrizioni derivanti dagli artt. 3.6.1 e 3.6.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. in quanto:

**Per l'installazione delle attrezzature/strutture tecnologiche/impianti devono essere necessariamente effettuate delle opere di demolizioni di solai e muratura oltre che alla realizzazione di nuove murature; tali opere sono da considerarsi INTERVENTI AGGIUNTIVI senza le quali non è possibile l'installazione dei silos e degli essiccatoi, considerare CONFORME L'INTERVENTO REALIZZATO, e quindi giustificare la richiesta di deroga in relazione all'altezza dei fabbricati.**

**Per quanto prima esposto, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria che comprenda l'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere (e ciò in quanto il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati) e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.**

**Il rilascio del Permesso è ammissibile solo SENZA INTERVENTI AGGIUNTIVI PER RENDERE CONFORME L'INTERVENTO REALIZZATO.**

SI RILEVA la sussistenza di evidenti motivi ostativi che si ritengono non superabili, in assenza di modifiche sostanziali alla progettazione.

Disponibile per ogni chiarimento o precisazione.

Comune di Garbagna Novarese – Ufficio Tecnico - Piazza Municipio, 10  
Orari di ricevimento pubblico previo appuntamento: Tel 0321/845110 interno 3 - Cell 334/6758175  
Mail: [tecnico@comune.garbagna.no.it](mailto:tecnico@comune.garbagna.no.it)

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
UNICO DELL'EDILIZIA  
Ciceri geom Daniela  
(firma autografa omissa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lvo 39/1993)**